

(N. 588)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 giugno 1954 (V. Stampato N. 834)*

d'iniziativa dei Deputati GOTELLI Angela e ROSSI Paolo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1954

Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463,
per la statizzazione delle scuole elementari per ciechi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è così sostituita:

« *a*) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo" ».

Art. 2.

L'articolo 13 della legge richiamata al precedente articolo 1 è così sostituito:

« Al personale che otterrà l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente

articolo 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente Provveditore agli Studi. Detto servizio sarà valutato, secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ».

Art. 3.

La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui è integrativa.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.